

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 109/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora Pi. An. Fr. ricorre contro la cartella di pagamento n. 6820090422376750000 con cui si intima il pagamento di € 13.803,25 a seguito di iscrizione a ruolo di somme portate con due avvisi di liquidazione non impugnati e perciò divenuti definitivi. La ricorrente contesta:

- 1) di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di liquidazione alla base dell'iscrizione a ruolo;
- 2) l'illegittimità della cartella di pagamento per mancato rispetto delle formalità di legge relative alla notificazione degli atti;
- 3) l'illegittimità della cartella per violazione dell'art. 7, comma II lett. a) della legge 212/2000 per la mancata sottoscrizione del soggetto responsabile del procedimento.

Si costituiscono Equitalia Esatri SpA e Agenzia delle Entrate di Bergamo 2.

L'Equitalia Esatri SpA chiede l'inammissibilità del ricorso perché spedito in busta e non il plico raccomandato senza busta, e di conseguenza per avvenuta decadenza del termine per la costituzione in giudizio. Eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni di merito riguardanti gli avvisi di liquidazione. Ribadisce la regolarità della notifica;

L'Agenzia delle Entrate eccepisce la carenza di legittimazione passiva trattandosi di ricorso contro gli atti del concessionario della riscossione. Nel merito delle notifiche degli avvisi di liquidazione sostiene la regolarità degli stessi avendo l'ufficio postale adempiuto a tutte le formalità di legge.

La Commissione, visti gli atti ed udite le parti in pubblica udienza, ritiene di dovere condividere le deduzioni dell'Ufficio e rigettare quindi il ricorso.

Risulta regolare la notifica degli avvisi di liquidazione. L'Ufficio postale ha adempiuto ad informare con successiva raccomandata la giacenza del plico in ufficio; altrettanto regolare risulta la notifica della cartella esattoriale come dimostra la presenza del difensore che risulta a conoscenza dei fatti contestati.

E' altrettanto infondata l'eccezione di illegittimità per la mancata sottoscrizione della cartella da parte dell'ente impositore. L'art. 25 del DPR 602/73, che disciplina l'emissione delle cartelle di pagamento, impone l'utilizzo di apposita modulistica approvata dal Ministero delle finanze, ma non prevede la sottoscrizione dell'esattore, bensì unicamente la stampigliatura della società incaricata della riscossione.

PQM

La Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 da dividere in parti uguali tra gli uffici costituiti.